

Ravvedimento operoso: procedimento

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni è possibile operare rettifiche alle stesse, ai sensi dell'articolo 85 della Legge 238/2016, per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Tale Ravvedimento operoso ha l'effetto di modificare la precedente dichiarazione.

Le presenti indicazioni sono da integrarsi con la Linee guida ICQRF LOMBARDIA - Ravvedimento operoso.

L'azienda direttamente o per il tramite di un suo delegato (Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola etc.) presenta una comunicazione, indicando se si tratta di mancata presentazione delle dichiarazioni o della necessità di correggere l'errore commesso con il ravvedimento operoso, a:

ICQRF - sede di Milano (indirizzo pec: aoo.icqrf.lo@pec.masaf.gov.it);

- **Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione** della Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia (indirizzo pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it); - **Organismo di controllo competente.**

La comunicazione deve contenere:

- a) la **spiegazione dettagliata** delle correzioni da apportare alle dichiarazioni, in riferimento alle violazioni descritte dall'articolo 78 commi 1, 2 e 3 della Legge 238/2016.;
- b) l'**anno di vendemmia** ed il **numero di procedimento** della dichiarazione da correggere;
- c) **ragione sociale e CUAA** dell'azienda che fa richiesta di ravvedimento operoso per la presentazione o la modifica della dichiarazione;
- d) **indirizzo mail del CAA e dell'azienda** a cui inviare la comunicazione dell'avvenuta apertura della dichiarazione.

L'azienda, dopo aver effettuato la correzione sulla dichiarazione, procede con il pagamento della sanzione ridotta così come previsto all'articolo 85 del testo unico, secondo la procedura riportata nelle Linee guida - ICQRF LOMBARDIA Ravvedimento operoso (Art. 85 Legge 238/2016).